

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Dr. Mario De Ioris, all'udienza del 9/02/2021 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c, nella causa n. 8842/2020 R.G. promossa da:

D'OTTAVIO ROBERTO

con i proc dom avv.ti Camilla Petresca e Giuseppe Lattanzio

CONTRO

INPS

in persona del legale rappresentante p.t.,

con l'avv. Paola Scarlato in Roma

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto il 10.3.2020 la parte ricorrente in epigrafe indicata, riassumendo precedente giudizio già incardinato davanti al Tribunale di Rieti, dichiaratosi incompetente per territorio, ha chiesto a questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di dichiarare il suo diritto all'indennità "Naspi", negatagli in via amministrativa dall'Inps, e la condanna di quest'ultimo alla sua erogazione, deducendo che, malgrado sussistessero tutti i requisiti a tal fine stabiliti dalla legge, la relativa domanda amministrativa era stata respinta.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps che eccepiva la decadenza non essendo stato rispettato il termine legale di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di prestazione, essendo stata quest'ultima pacificamente presentata in data 19/03/2019, e nel merito deduceva la non sussistenza del diritto vantato dal ricorrente a tale prestazione.

Ritiene il giudicante che la parte ricorrente non è incorsa nella decadenza eccepita dall'Inps, considerato che dalla documentazione in atti, la cessazione del rapporto di lavoro, sulla cui base è stata avanzata la domanda di prestazione, risulta avvenuta in data 3.3.2019, malgrado quanto indicato in ricorso, e pertanto, rispetto a tale data, risulta rispettato il termine sopra richiamato.

Cionostante, la domanda del ricorrente non può essere accolta giacché la causa di cessazione del predetto rapporto di lavoro dedotta in ricorso non corrisponde a nessuna



delle ipotesi specificamene previste dalla normativa di riferimento per l'accesso alla prestazione in questione.

Il fatto che il ricorrente sia stato trasferito, senza aver presentato domanda, dal carcere di Roma, ove svolgeva attività lavorativa, a quello di Rieti, non è infatti riconducibile ad un licenziamento, né tanto meno ad un recesso per giusta causa o ad una risoluzione consensuale, quale causa tipica di cessazione del rapporto di lavoro presa in considerazione dalla normativa suddetta per il riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso.

Le generiche deduzioni svolte al riguardo in ricorso non consentono nemmeno di stabilire se con il trasferimento anzidetto sia venuta a cessare l'adibizione del ricorrente ad attività lavorativa, non essendo stato specificato se questa non potesse proseguire, anche eventualmente con assegnazione a mansioni diverse, presso il carcere di Rieti.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto.

A norma dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. le spese vanno dichiarate irripetibili alla luce della documentazione reddituale prodotta .

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso ;

dichiara irripetibili le spese.

Roma, 9/02/2021

Il giudice

MARIO DE IORIS

